



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI UDINE
Sevizio Opere Pubbliche
U. Org. Opere Strategiche



Oggetto: PNRR M5C2 Investimento/Subinvestimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” - Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Procedura aperta ex artt. 60 D. Lgs. 50/2016 e art. 48, co. 5 D.L. 77/2021 (come convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021) per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione dei lavori. “Nuova scuola per l'infanzia (materna e nido) in via Adige”. OPERA 8076

**CUP C21B21003230001
CIG 9676758950**

**RISPOSTE A FAQ
AGGIORNATO AL 14.04.2023**

Quesito n. 1

Con riferimento ai requisiti di pag. 24 del disciplinare di gara chiediamo un chiarimento in merito a quale qualifica debba possedere il “progettista ambientale”.

Risposta al quesito n. 1

Per quanto concerne i requisiti richiesti per l'esperto ambientale (di cui pag. 24 del disciplinare di gara), si rimanda all'art. 2.7.1 del DM 256 del 23 giugno 2022 - Decreto CAM.

Quesito n. 2

Si richiede un chiarimento in merito alla voce 37.5.XH2.01.D - DISPOSITIVO EVACUATORE DI FUMO E CALORE PER LUCERNARI – cad. 32.

Chiediamo se si tratta di lucernari piani (come sembra suggerire la voce di computo. In questo caso, che altezza ha il basamento?) oppure se, come suggerito dal render ad disposizione, si tratta di lucernari shed.

Risposta a quesito n. 2

Si precisa che l'evacuatore di fumi in oggetto è quello indicato negli elaborati grafici ovvero tipo shed.

Quesito n. 3

In merito ai progettisti indicati, l'art. 5 del Disciplinare di Gara riporta:

- a pag. 15 che il concorrente è tenuto a dichiarare di rispondere ai requisiti richiesti ricorrendo "ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 46 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, o più operatori tra loro riuniti in raggruppamento temporaneo già costituito di cui alla lettera e)".

- a pag. 16 Successivamente si legge inoltre che "È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora costituiti."

Si chiede conferma che quanto indicato a pag. 15 sia un refuso e che, come indicato a pag. 16 del Disciplinare nonché dall'art 48 comma 8 del d.lgs. 50/2016, sia consentita la partecipazione dei progettisti indicati anche sotto forma di RTP non ancora costituito.

Risposta a quesito n. 3

Con riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta, si conferma la possibilità di partecipazione da parte dei progettisti indicati anche sotto forma di RTP, non ancora costituito.

Quesito n. 4

In riferimento ai requisiti amministrativi di idoneità relativi al Progettista delle Opere Architettoniche (pag. 24 del Disciplinare), si chiede conferma la Laurea in Ingegneria Edile e la Laurea in Ingegneria Edile-Architettura si possano ritenere lauree equipollenti alla Laurea in Architettura richiesta per la figura.

Risposta a quesito n. 4

Le lauree riportate nella richiesta pervenuta, in questo caso, possono essere considerate equipollenti alla laurea in Architettura.

Quesito n. 5

Chiediamo conferma che, al fine di soddisfare il requisito di progettazione, sia sufficiente indicare l'esperto ambientale, figura professionale indicata a pagina 24 del disciplinare di gara (così come è per il "giovane professionista") senza necessità che quest'ultimo entri a far parte del RTP.

Inoltre, si chiede se con riferimento alle figure del "giovane professionista" e "esperto ambientale". Le due figure devono essere obbligatoriamente laureate?

Risposta a quesito n. 5

Si rappresenta come il giovane professionista non debba necessariamente far parte del RTP ma è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni (rif art 4 del DM 263/2016), senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali (come nel caso di un soggetto facente parte del RTP), parimenti per la figura dell"esperto ambientale purchè in possesso dei requisiti già indicati alla faq n. 1.

In merito alla necessità del possesso della laurea sia per il giovane professionista che per l'esperto ambientale la risposta è contenuta a pag 23 e 24 del disciplinare di gara dov'è riportato l'elenco dei progettisti richiesti per l'espletamento dell'incarico con le loro abilitazioni.

Quesito n. 6

In riferimento al criterio A.1 (pagine 46 del Disciplinare) si legge "Il concorrente dovrà allegare una relazione con i contenuti di cui sopra, firmata digitalmente dal Soggetto titolato a rappresentare il concorrente".

- Si chiede se la relazione sia da intendersi come un documento aggiuntivo e riassuntivo, non comprensivo delle 2 pagine A4 destinate a ciascun curricula e delle 3 pagine A3 destinate ai servizi;

- Nel caso sia confermato come documento aggiuntivo, si chiede pertanto di definirne il numero massime di pagine e formato cui riferirsi.

Si legge in chiusura sia al criterio A.1 (pagina 46) sia al criterio A.2 (pagina 47) "La relazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati all'articolo 13 del presente disciplinare di gara". Si fa però riferimento nel testo a questa relazione solo all'interno del criterio A.1.

- Si chiede di chiarire se la relazione sia da redigere per il solo primo criterio o per entrambi.

Si chiede di chiarire le modalità di presentazione per l'organigramma richiesto al criterio A.2, di accompagnamento ai curricula dei soggetti dell'impresa che si occuperanno di gestire la realizzazione dell'opera.

In particolare:

- se tale organigramma sia da ricoprendere nelle 2 pagine A4 indicate per ciascun CV o se sia da presentare a parte in una documentazione ulteriore;
- in quest'ultimo caso, si chiede di indicare il numero massimo di pagine e formato cui riferirsi.

Si chiede infine conferma che i Curricula richiesti ai criteri A.1 e A.2 debbano essere riferiti ai singoli nominativi professionali (con particolare riferimento per i progettisti all'elenco riportato all'art. 6 quater.I del disciplinare "REQUISITI DI PROGETTAZIONE-Requisiti di idoneità dei progettisti" a pag. 21).

Risposta a quesito n. 6

1. La relazione a cui si fa riferimento al punto A.1 (pag.46 del disciplinare) non è un documento aggiuntivo, ma va inserita nelle 3 pagine formato A3 destinate ai servizi.
2. La relazione va redatta per entrambi i criteri.
3. L'organigramma richiesto al criterio A.2 è un documento da presentare a parte, dovrà essere composto da 1 pagina formato A3 e dovrà riguardare la realizzazione dell'opera.
4. I curricula richiesti ai criteri A.1 e A.2 devono essere riferiti ad ogni singolo professionista.

Quesito n. 7

Buongiorno

vorremmo partecipare alla gara in oggetto e siamo in possesso della categoria OG1 classifica V e non possediamo la categoria OG11.

Volevamo chiedere conferma del fatto di poter subappaltare al 100% la categoria OG11 ad impresa qualificata come subappalto necessario.

Risposta a quesito n. 7

Sì, le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 sono interamente subappaltabili ad operatori economici forniti delle rispettive qualificazioni per le categorie previste nei documenti di gara.

Il disciplinare di gara, oltre ad indicare la categoria prevalente dei lavori (OG1, co. IV), riporta la tabella con la specificazione delle categorie delle lavorazioni scorporabili con l'evidenza della eventuale richiesta "a qualificazione obbligatoria".

Si richiama inoltre, in tema di categorie delle lavorazioni scorporabili a "qualificazione obbligatoria", quanto previsto dall'art. 12, co. 2 D.L. 47/2014 (convertito nella L. 80/2014).

Si evidenzia che, qualora l'operatore economico non possenga tutti i requisiti nelle seguenti categorie scorporabili, fatta salva la possibilità di costituirsi in RTI per acquisire i requisiti mancanti:

- con riferimento alle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili “a qualificazione obbligatoria”, ossia OS3, OS28, OS30, il concorrente deve ricorrere al subappalto necessario (cosiddetto “qualificante”) ricorrendo ad imprese qualificate nelle suddette categorie, fermo restando che in tal caso l'operatore economico dovrà comunque coprire con la propria qualifica posseduta con riferimento alla categoria prevalente anche l'importo dei lavori ricompresi nella/e categoria/e scorporabili/i di cui non possiede in proprio i requisiti (e oggetto di subappalto).

Quesito n. 8

Buongiorno,
i progettisti indicati dalla società partecipante alla gara devono generare il Passoe?
In caso di RTP di professionisti indicati, il giovane professionista deve predisporre un proprio DGUE?

Risposta a quesito n. 8

1° aspetto - I progettisti indicati dalla società partecipante non devono produrre un autonomo PassOE. Il concorrente produrrà un unico PassOe, nel quale sono indicati i progettisti.

2° aspetto - In caso di RTP il giovane professionista è tenuto a compilare il proprio DGUE (e le dichiarazioni integrative al DGUE) solamente nel caso in cui rivesta la qualifica di mandante del raggruppamento, vedasi p. 15-16 del Disciplinare di gara.

Quesito n. 9

Buongiorno.
Si chiede cortesemente conferma, per i Progettisti Indicati, ai sensi dell'art.59, co. 1-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., se debbano firmare digitalmente gli elaborati dell'Offerta Tecnica e/o dell'Offerta Economica.

Risposta a quesito n. 9

Si conferma che i progettisti indicati non devono sottoscrivere digitalmente l'offerta tecnica e l'offerta economica in quanto non assumono la qualifica di concorrente (vedasi pag. 15 e artt. 10 e 11 del disciplinare di gara).

Per Il RUP
Dott. Ing. Renato Pesamosca
(firmato digitalmente)